

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

## **Iniziativa popolare federale «per l'abolizione dell'imposta federale diretta»**

### **Esame preliminare**

---

#### *La Cancelleria federale svizzera,*

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per l'abolizione dell'imposta federale diretta», presentata il 24 dicembre 1991;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1)</sup> sui diritti politici;

*decide:*

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per l'abolizione dell'imposta federale diretta», presentata il 24 dicembre 1991, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque altera il risultato della raccolta delle firme è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza semplice dei seguenti promotori:
  1. Jean Cavadini, Conseiller aux États, Petit Bois 9, 2068 Hauterive NE
  2. Joseph Iten, Nationalrat, Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW
  3. Philippe Pidoux, Conseiller national, 21, Avenue Secrétan, 1005 Lausanne VD
  4. Maximilian Reimann, Nationalrat, Enzberghöhe 12, 5264 Gipf-Oberfrick AG
  5. Michel Barde, Fédération des syndicats patronaux, 11, Chemin des Rouses, 1294 Genthod GE
  6. Toni Bortoluzzi, Nationalrat, Betpurstrasse 6, 8910 Affoltern am Albis ZH
  7. Jean-François Cavin, Centre patronal, 52, Chemin de Leisis, 1009 Pully VD
  8. Christine Davatz-Höchner, Fürsprech und Notar, Eichholzweg 1, 3254 Messen SO
  9. Michael E. Dreher, Nationalrat, Ränkestrasse 2, 8700 Küsnacht ZH
  10. Christoph Erb, Grossrat, Bernstrasse 83, 3122 Kehrsatz BE

<sup>1)</sup> RS 161.1

11. Walter Frey, Nationalrat, Goldbacherstrasse 84, 8700 Küsnacht ZH
  12. Bruno Frick, Ständerat, Birchlimatt 21, 8840 Einsiedeln SZ
  13. Hans-Rudolf Früh, Nationalrat, Schützenberg, 9055 Bühler AR
  14. Heinz Hauser, Professor HSG, Greithstrasse 3, 9402 Mörschwil SG
  15. Konrad Hummler, Trumpf Buur, Kirchrain 14, 9042 Speicher AR
  16. Peter Jenni, Nationalrat, Winzenried, 3086 Zimmerwald BE
  17. Pierre-Noël Julen, Place Beaulieu 10, 3960 Sierre VS
  18. Markus Kündig, Ständerat, Bundesplatz 10, 6304 Zug ZG
  19. François Loeb, Nationalrat, Hübeliweg 15, 3074 Muri BE
  20. Giorgio Morniroli, Membro del Consiglio degli Stati, Via Brione 85, 6648 Minusio TI
  21. Ernst Mühlemann, Nationalrat, Wolfsberg, 8272 Ermatingen TG
  22. Pesciallo-Bianchi Enrica, Giornalista, via Leoni 14, 6932 Breganzona TI
  23. Jürg Peyer, Vereinigung für Finanzpolitik, Schwarzwald, 8704 Herrliberg ZH
  24. Hubert Reymond, Conseiller aux États, 12, Route de la Roche, 1073 Savigny VD
  25. Rudolf Rohr, Redressement National, Buechstrasse 27, 8116 Würenlos AG
  26. Suzette Sandoz, Conseillère nationale, 1, Chemin Plateires, 1009 Pully VD
  27. Pascal Simonius, Universitätsprofessor, Fringelistrasse 11, 4059 Basel BS
  28. Pierre Triponez, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands, Villettengässli 7, 3074 Muri BE
  29. Hans Werner Widrig, a. Nationalrat, St. Leonhardstrasse 23, 7310 Bad Ragaz SG
  30. Walter Wittmann, Universitätsprofessor, 7304 Maienfeld GR.
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per l'abolizione dell'imposta federale diretta» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
  4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa per l'abrogazione dell'imposta federale diretta, segretariato: Christoph Erb, vicedirettore, Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, casella postale 6816, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 4 febbraio 1992.

21 gennaio 1992

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

**Iniziativa popolare federale**  
**«per l'abolizione dell'imposta federale diretta»**

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata secondo i principi seguenti:

1. Al più tardi dopo il periodo fiscale che terminerà il 31 dicembre 2002 non potrà più essere riscossa l'imposta federale diretta.
2. La diminuzione delle entrate che ne conseguirà per la Confederazione sarà compensata, in quanto necessario, da un'imposta generale di consumo, il cui tasso massimo verrà iscritto nella Costituzione federale.
3. La perequazione finanziaria intercantonale, attuata sinora per mezzo dell'imposta federale diretta, deve essere mantenuta almeno nella misura attuale.

**Revisione del Codice penale****(diritto patrimoniale)****Modificazione della legge federale del 19 dicembre 1986  
contro la concorrenza sleale (LCSI) / Provvedimenti contro i metodi  
sleali di vendita lesivi della reputazione della Svizzera all'estero**del 28 agosto 1991

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Nell'ambito del mandato relativo alla decisione del Consiglio federale del 28 agosto 1991, vi sottoponiamo per approvazione una modifica della legge federale contro la concorrenza sleale.

La modifica qui proposta è strettamente legata alla revisione delle disposizioni del Codice penale in materia di truffa e alle nuove disposizioni penali concernenti le ditte. Per questo motivo, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno integrare questa modifica della LCSI nella revisione in corso del Codice penale e di presentare il presente rapporto alle commissioni ad hoc delle Camere.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 agosto 1991

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Koller

# Rapporto

## 1 Situazione iniziale

La buona reputazione di cui la Svizzera gode all'estero subisce da alcuni anni gli attacchi di aziende poco serie che moltiplicano in tutto il mondo le loro dubbie offerte di elenchi di abbonati al telex o al telefax, di registri privati di brevetti e di marche, ecc. La sede di alcune di queste aziende si trova effettivamente in Svizzera, mentre altre operano a mezzo di cassette postali che si trovano nel Paese (a proposito dei metodi di acquisizione sleale, vedi messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale svizzero, reati contro il patrimonio, FF 1991 II 836). Le imprese estere direttamente interessate si lamentano dell'uso di tali pratiche commerciali presso le rappresentanze svizzere, chiedendo perché esse non siano perseguite d'ufficio dalle autorità come accade nei loro Paesi ove, in materia di truffa, vige una legislazione più severa di quella svizzera (Paesi di common law, Germania). Di conseguenza, la reputazione di affidabilità della Svizzera come partner commerciale è la prima a soffrirne.

Da qualche tempo, giochi e trasmissioni di pubblicità sleale, destinati alla regione costituita dall'ex RDT, sono organizzati sempre più spesso a partire dalla Svizzera. Le lagnanze di cittadini che denunciano le pratiche sleali delle aziende svizzere alle autorità federali e cantonali sono praticamente all'ordine del giorno. Si tratta di metodi di vendita che screditano il buon nome della Svizzera all'estero.

## 2 Inadeguatezza dei rimedi giuridici

Le basi giuridiche esistenti su cui si fonda il controllo di tali pratiche si sono rivelate relativamente poco efficaci.

### 21 La truffa secondo il Codice penale svizzero (CP)

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni sulla truffa alla pratica di ditte specializzate nella pubblicazione di indirizzari o in attività analoghe, è necessario che vi sia inganno con astuzia (art. 148 CP). Questo caso non si è però quasi mai verificato poiché si tratta generalmente di semplice inganno.

### 22 La truffa secondo la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

Di norma, si tratta di metodi fallaci di pubblicità e di vendita, quindi sleali ai sensi dell'articolo 3 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241). Per poter difendersi, concorrenti, clienti, associazioni professionali ed economiche nonché associazioni di consumatori pos-

sono promuovere un'azione civile (art. 9 e 10 LCSl). La truffa intenzionale è altresì punibile a norma dell'articolo 23 LCSl ma soltanto a querela di parte, secondo la sistematica LCSl orientata verso il diritto civile. Viste le non trascurabili difficoltà che imprese e clienti esteri interessati devono superare per poter proporre un'azione civile o sporgere denuncia penale, queste rinunciano generalmente a prendere un'iniziativa del genere. Ragioni anzitutto procedurali impediscono quindi di ottenere una protezione efficace contro i metodi commerciali ingannevoli.

In teoria, la Confederazione non possiede legittimazione attiva a meno che i suoi interessi economici, in qualità di partner commerciale privato, non subiscano pregiudizi. Ciò si verifica quando pratiche sleali ne ostacolano l'offerta di prodotti o di servizi. Si potrebbe citare l'esempio dei venditori privati di registri di marchi e di brevetti che copiano esattamente i prodotti di proprietà della Confederazione pronti ad essere immessi sul mercato. La Confederazione si trova allora nella stessa posizione di un partner commerciale privato a cui vengono rivolte offerte sleali. In tal caso, essa può legittimamente promuovere un'azione proprio come farebbe un cliente vittima della concorrenza sleale.

Eppure, il fatto che la Confederazione sia legittimata ad agire ai sensi della LCSl quando in qualità di impresa privata è danneggiata da metodi di acquisizione sleale sia come venditrice sia come cliente è abbastanza eccezionale. Questa situazione contribuisce solo in minima parte a limitare gli abusi già menzionati.

## **23 Compendio**

Le insufficienze del diritto in vigore si manifestano soprattutto nei casi di imprese e clienti esteri danneggiati dai metodi sleali di vendita usati dalle aziende svizzere. Al fine di poter combattere efficacemente i metodi commerciali sleali che screditano la Svizzera all'estero, il Consiglio federale suggerisce di procedere ad una revisione parziale della LCSl. Questa deve essere considerata come un provvedimento completo delle contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte, proposte nell'ambito della revisione del diritto penale patrimoniale (v. in proposito il messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1991 II 836 segg. e 891 segg.).

## **3 Diritto limitato della Confederazione di promuovere un'azione**

### **31 Introduzione**

Secondo l'opinione del Consiglio federale, il metodo più efficace per far fronte alle pratiche summenzionate consiste nel concedere alla Confederazione il diritto di promuovere un'azione civile nell'ambito della LCSl. Tale diritto sarebbe limitato ai casi di concorrenza sleale che danneggiano la buona reputazione di cui la Svizzera gode all'estero. La Confederazione fruirebbe in tal modo dell'autorità necessaria per proporre un'azione in luogo e vece di imprese e clienti esteri interessati.

L'introduzione di questa legittimazione attiva necessita una modifica dell'articolo 10 LCSl. Tale disposizione conferisce la facoltà di proporre un'azione civile ai clienti, alle associazioni professionali ed economiche nonché alle associazioni di consumatori e può essere completata dal diritto della Confederazione di agire in giudizio. Con una tale soluzione la LCSl rimane orientata sul diritto privato.

### **32            Commento alla nuova disposizione**

*Il nuovo articolo 10 capoverso 2 lettera c LCSl dà alla Confederazione la possibilità di proporre un'azione se essa giudica necessario proteggere la reputazione della Svizzera all'estero. Spetterà alla Confederazione valutare la pertinenza di tale azione, che risulterà attestata se si è in presenza di un certo numero di denunce provenienti dall'estero. L'autorità federale abilitata ad agire in giudizio sarà quella che conosce meglio il problema oggetto delle lagnanze.*

Nei casi suesposti, la nuova disposizione autorizza la Confederazione a promuovere un'azione di prevenzione, di cessazione e di accertamento dell'illiceità del pregiudizio, ma non di risarcimento dei danni e di riparazione morale. La Confederazione può quindi proporre le stesse azioni civili di associazioni e organizzazioni. Essa incorrerà nei rischi abituali di chiunque promuova un'azione civile. La determinazione del tribunale competente avviene giusta l'articolo 12 LCSl. Chiunque abbia la legittimazione attiva può anche sporgere denuncia (art. 23 LCSl). Laddove la concorrenza sleale danneggi la buona reputazione della Svizzera, la Confederazione ha anche il diritto di optare per la procedura civile o per quella penale.



# Legge federale contro la concorrenza sleale

Disegno

## Modificazione del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera  
decreta:*

I

La legge federale del 19 dicembre 1986<sup>1)</sup> contro la concorrenza sleale (LCSI) è modificata come segue:

*Art. 10 Titolo e capoverso 2 lettera c (nuova)*

Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione

<sup>2</sup> Le azioni previste all'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

c. la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all'estero.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4741

# **Rapporto complementare dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sulla revisione parziale della legge contro la concorrenza sleale (LCSI)<sup>1)</sup>**

del 30 settembre 1991

---

## **1 Costituzionalità**

La presente modifica della LCSI si fonda in primo luogo sugli articoli 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale, secondo i quali la Confederazione è legittimata a legiferare in materia di diritto privato e di diritto penale. Inoltre, il progetto poggia sull'articolo 31<sup>bis</sup> capoverso 2 della Costituzione federale, il quale autorizza la Confederazione a emanare disposizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria. A questo riguardo, la Confederazione è vincolata dalla libertà di commercio e d'industria. Il progetto ne tiene conto: si tratta, come finora, di tutelare la buona fede nelle relazioni d'affari. Questo obiettivo è un imperativo della polizia del commercio che, secondo la dottrina unanime, è compatibile con la libertà di commercio e d'industria.

## **2 Rapporto con il diritto europeo**

Secondo la direttiva 84/450/CE del 10 settembre 1984 relativa all'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità fallace, i Paesi membri provvedono affinché siano disponibili mezzi adeguati ed efficaci per lottare contro la pubblicità fallace. In proposito, la direttiva suggerisce, quale possibile provvedimento, di conferire a un organo amministrativo il diritto di adire le vie legali. In questo senso, il diritto limitato della Confederazione di agire in giudizio è compatibile con il diritto europeo.

I metodi di vendita sleali che il presente progetto intende colpire sono considerati atti truffaldini in certi Paesi comunitari, dato che tali atti non implicano ovunque un inganno con astuzia (p. es. in Gran Bretagna e in Germania).

## **3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni**

L'esercizio del diritto di promuovere azione da parte della Confederazione comporterà costi supplementari nella misura in cui le autorità incaricate dell'i-

<sup>1)</sup> Questo rapporto è stato elaborato su richiesta della Commissione del Consiglio nazionale.

struzione e i tribunali saranno maggiormente sollecitati. Per contro, non vi saranno ripercussioni sull'effettivo del personale. Già oggi, parecchi servizi della Confederazione (ambasciate, uffici federali) devono trattare pratiche di ricorso.

4740

## **Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale**

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), la «Vereinigung des Kabinenpersonals der Swissair (kapers)», il «VPOD, Sektion Luftverkehr», la «Swissair, Schweizerische Luftverkehr AG», la «Balair AG, Schweizerische Gesellschaft für Bedarfsluftverkehr», la «Crossair, AG für europäischen Regionalluftverkehr» e la «CTA, Compagnie de Transport Aérien» hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale di Flight Attendants.

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), lo «Schweizerischer Zahnprothetiker-Verband» ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di odontoprothetista.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene i disegni a disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

4 febbraio 1992

Ufficio federale dell'industria,  
delle arti e mestieri e del lavoro:  
Divisione della formazione professionale

# **Autorizzazione annuale di effettuare movimenti notturni nel traffico commerciale fuori linea, 1992**

del 7 gennaio 1992

---

Conformemente all'articolo 95 capoversi 1, 2 lettera b e 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha concesso, per il 1992, alle compagnie svizzere del traffico aereo fuori linea, l'autorizzazione di effettuare movimenti notturni sugli aeroporti di Zurigo e di Ginevra.

Le relative decisioni, pubblicate nell'edizione tedesca (per Zurigo) e francese (per Ginevra) del Foglio federale (BBl 1992 I 366, risp. FFfr. 1992 I 349), sono impugnabili entro 30 giorni presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

7 gennaio 1992

Cancelleria federale

4767

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	04
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	04.02.1992
Date	
Data	
Seite	308-320
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 948

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.